

Massime per Atto Ricercato: Deliberazione n. 85 del 12/05/2004

Deliberazione n. 85 del 12/05/2004 legge 109/94 Articoli 19 - Codici 19.4

Ai fini dell'applicazione della legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. ad un rapporto concessorio instauratosi prima dell'entrata in vigore di detta legge quadro, occorre chiarire che il rapporto concessorio deve essere esaminato di volta in volta nella sua concreta configurazione, distinguendo la convenzione quadro che regola a monte ed in via generica i rapporti tra concedente e concessionario, dai successivi ed eventuali contratti specificativi ed applicativi di quanto previsto nella convenzione stessa. La previsione specifica, in una convenzione quadro, delle prestazioni relative alla progettazione, all'esecuzione di lavori, alla gestione del servizio, con la determinazione di tutti gli aspetti fondamentali, non rende necessaria la stipulazione di contratti applicativi, in quanto fa sorgere immediatamente in capo al concessionario il diritto soggettivo a realizzare le prestazioni, secondo la normativa in vigore. Pertanto, i rapporti instauratisi nel regime previgente, purché definiti nei loro elementi fondamentali, continuano a produrre i loro effetti, pur non potendosi ritenere gli stessi enucleati dal quadro normativo vigente. Al contrario, se la convenzione è generica, è necessario stipulare un contratto integrativo da porre in essere in conformità alla disciplina vigente al momento della sua stipulazione. Infatti, pur essendo in capo al concessionario un interesse legittimo, tale interesse assurge al rango di diritto soggettivo solo con la successiva stipula del contratto stesso.

Deliberazione n. 85 del 12/05/2004 legge 109/94 Articoli 2 - Codici 2.2

Ai fini dell'applicazione della normativa sui lavori pubblici, l'art. 8, comma 6, del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 158 demanda ad apposito regolamento (approvato con D.P.C.M. n. 517/97) l'individuazione di quei lavori (pur correlati agli scopi istituzionali dei soggetti aggiudicatari), il cui contenuto tecnico non sia direttamente condizionato dalle specificità proprie dei c.d. settori esclusi, lavori per i quali citato D.Lgs. n. 158/95, prevede l'applicazione della legge 109/94, "...a meno che non si tratti di lavorazioni che non possono essere progettate separatamente e appaltate separatamente, in quanto strettamente connesse e funzionali alla esecuzione di opere comprese nella disciplina del D.Lgs. n. 158/95" (art. 2, comma 1, del D.P.C.M. n. 517/97). In altri termini, i lavori individuati dal suddetto regolamento sono soggetti alla legge Merloni, a meno che non possano essere scorporati dall'intervento principale ed appaltati separatamente (in tale ultimo caso sia i lavori specialistici che quelli civili sono affidati, con un unico appalto, ai sensi del D.Lgs. n. 158/95).